

AVVISO

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE CON RICHIESTA DI PRELIEVO DI QUOTE DA UN CONTINGENTE TARIFFARIO CON DATA DI APERTURA AL 1° APRILE 2024.

Roma, 28 marzo 2024 - Si segnala che, sulla base delle molteplici richieste di operatori e Associazioni di categoria, l'Agenzia delle dogane e Monopoli ha in corso di implementazione alcune soluzioni software che potranno offrire, agli operatori economici che ne faranno richiesta, di avvalersi, già nella fase dell'invio della domanda della possibilità (che avviene con la accettazione della dichiarazione doganale) di decidere se procedere, a seguito della procedura di assegnazione delle quote di contingente tariffario da parte della Commissione UE, all'importazione dell'intera quantità, parte di essa o rinunciare all'importazione.

Questa facoltà consentirebbe agli operatori economici:

- a) in caso di parziale assegnazione, di richiedere che la dichiarazione d'importazione venga limitata alla sola parte di merce che risulta beneficiaria della quota di contingente o, altresì, di completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato e con l'applicazione dei dazi sulla quota non assegnata;
- b) in caso di assegnazione a zero, di rinunciare all'operazione doganale mediante annullamento della dichiarazione, oppure di completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato inviando a tal fine una rettifica della dichiarazione per la puntuale liquidazione dei diritti.

Al riguardo, in attesa delle implementazioni sopra citate, onde consentire agli importatori economici di poter beneficiare della descritta facoltà, già dal 1° aprile 2024, per le richieste di prelievo di quote dai contingenti che saranno presentate a partire da tale data, sono state previste alcune procedure da osservare nella fase di predisposizione delle dichiarazioni doganali

di importazione da parte degli operatori e degli Uffici doganali - relative alle attività concernenti tra la presentazione della dichiarazione doganale e quella successiva all'assegnazione delle quote ad opera della Commissione UE.

È stato, pertanto, previsto quanto segue.

PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Nel caso in cui l'operatore voglia usufruire della facoltà in argomento dovrà inserire nel Data Element n. 2/2 "Codifica informazione supplementare" l'indicazione "00100".

ALL'ESITO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA DOGANA DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE

Qualora la dichiarazione doganale fosse indirizzata al canale di controllo CA, considerato che il sistema AIDA porrebbe le merci nello stato svincolabile ancorché lo svincolo rimanga sospeso in virtù della presenza del codice documento "00100", l'operatore economico che decide di chiedere l'invalidamento o la modifica (anche parziale) della dichiarazione, non ha altra soluzione che ricorrere all'istituto della revisione dell'accertamento. Diversamente, qualora l'esito del circuito doganale di controllo fosse diverso da CA, il funzionario doganale, dopo l'esecuzione del controllo richiesto non procederà allo svincolo delle merci e resterà in attesa della comunicazione degli esiti delle assegnazioni della quota richiesta. In particolare:

- a) ASSEGNAZIONE AL 100%. L'operatore economico richiederà alla dogana di procedere con lo svincolo della merce;
- b) ASSEGNAZIONE PRO-RATA. L'operatore economico può richiedere che la dichiarazione d'importazione venga limitata alla sola parte di merce che risulti beneficiaria della quota di contingente, oppure di completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato e con l'applicazione dei dazi sulla quota non assegnata. In entrambi i casi, l'operatore dovrà presentare, insieme con la richiesta, una rettifica della dichiarazione per la puntuale liquidazione dei diritti;
- c) ASSEGNAZIONE A ZERO. L'operatore economico potrà comunicare di rinunciare all'operazione doganale di importazione inviando una richiesta di annullamento della

dichiarazione; altresì potrà decidere di completare l'importazione per l'intero quantitativo dichiarato inviando a tal fine una rettifica della dichiarazione per la puntuale liquidazione dei diritti.

Si rende doveroso richiamare l'attenzione sulla circostanza che, qualora le merci fossero oggetto di una richiesta di rettifica e/o di annullamento della dichiarazione, esse "ritornano" nella loro condizione antecedente alla presentazione della dichiarazione di importazione (temporanea custodia, deposito doganale, etc.); qualora, invece, le medesime fossero state vincolate, in precedenza, al regime di transito, occorrerà presentare una nuova dichiarazione doganale, la quale sottopone le citate merci ad un vincolo che consente un adeguato ripristino della vigilanza doganale.

PROCEDURE PER GLI UFFICI DOGANALI

A) ASSEGNAZIONE PRO-RATA: RICHIESTA DI IMPORTAZIONE SOLTANTO PER IL QUANTITATIVO ASSEGNATO

L'istanza di rettifica presentata dall'operatore, con l'indicazione del nuovo quantitativo da importare, può essere autorizzata solo successivamente all'esecuzione dei controlli disposti dal circuito doganale di controllo.

Contestualmente alla rettifica, l'operatore deve presentare dichiarazione doganale di vincolo al precedente regime, nel caso di (deposito doganale, riesportazione, ecc.) per il quantitativo non sdoganato, ove la merce risulti in precedenza vincolata al regime di transito.

B) ASSEGNAZIONE PRO-RATA: RICHIESTA DI IMPORTAZIONE PER L'INTERO QUANTITATIVO

La rettifica presentata dall'operatore con l'indicazione della nuova liquidazione dei diritti che tiene conto della quota non assegnata, può essere autorizzata solo successivamente all'esecuzione dei controlli disposti dal circuito doganale di controllo ed eseguita prima dello svincolo.

C) ASSEGNAZIONE A ZERO: RICHIESTA DI IMPORTAZIONE DELL'INTERO QUANTITATIVO

La rettifica presentata dall'operatore, con l'indicazione della nuova liquidazione dei diritti per l'intero quantitativo, può essere autorizzata solo successivamente all'esecuzione dei controlli disposti dal circuito doganale di controllo ed eseguita prima dello svincolo.

D) ASSEGNAZIONE A ZERO: RICHIESTA DI INVALIDAMENTO DELLA DICHIARAZIONE

La richiesta di invalidamento della dichiarazione, considerate le attuali possibilità tecniche del sistema AIDA, verrà autorizzata e processata immediatamente dopo lo svincolo¹.

Contestualmente all'invalidamento, l'operatore deve presentare dichiarazione doganale di vincolo (deposito doganale, riesportazione, ecc.) per tutto il quantitativo interessato, ove la merce risulti in precedenza vincolata al regime di transito.

E) ASSEGNAZIONE AL 100%: SVINCOLO

Nel caso di assegnazione del 100% del quantitativo richiesto, l'Ufficio doganale procede allo svincolo dell'operazione senza attendere alcuna richiesta da parte dell'operatore.

Le precedenti istruzioni sono valide nel caso di esito CD, CS o VM del circuito doganale di controllo. In tali casi, il funzionario a conclusione delle verifiche inserirà nel campo "risultato del controllo" presente su AIDA l'indicazione "SOSPESO" - e nel campo "stato delle merci" l'opzione "Merce in dogana – non svincolabile".

Nel caso di esito CA, le rettifiche delle dichiarazioni saranno trattate dal punto di vista tecnico

¹ L'invalidamento della dichiarazione prima dello svincolo sarà possibile con l'implementazione della nuova procedura in fase di progettazione.

come revisione dell'accertamento. A tal fine si dovrà procedere allo svincolo "tecnico" della dichiarazione da rettificare e procedere alla revisione della dichiarazione.